



4 settembre 2026

---

## Lettera circolare AI n. 460

---

### Decisione incidentale in caso di contestazione dell'ingiunzione di sottoporsi a una perizia medica (sentenza del TF 8C\_445/2025 del 10 luglio 2026)

Il 31 luglio 2026, il Tribunale federale (TF) ha pubblicato la sentenza [8C\\_445/2025](#) del 10 luglio 2026 e il relativo [comunicato stampa](#). Nella sentenza, giunge alla conclusione che, se l'assicurato contesta l'ingiunzione di sottoporsi a una perizia medica ordinata dall'ufficio AI, quest'ultimo è tenuto a emanare una decisione incidentale impugnabile. Il TF ha quindi ritenuto che il N. 3067.1 della Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI) sia contrario al diritto federale.

La sentenza dell'Alta Corte fa chiarezza su una questione che era stata oggetto di decisioni divergenti da parte dei tribunali cantonali e del Tribunale amministrativo federale.

In futuro quindi, in caso di disaccordo sull'ingiunzione stessa di sottoporsi a una perizia medica, l'ufficio AI sarà tenuto a emanare una decisione incidentale impugnabile.

L'ufficio AI emana una decisione incidentale unica concernente il provvedimento d'accertamento in sé, nella quale vengono esaminate in dettaglio tutte le obiezioni sollevate dall'assicurato (DTF 139 V 349 consid. 5.2.2.3). Una tale decisione può essere emanata soltanto se sono noti il perito, la coppia di periti o il centro peritale e i periti stessi. Infatti, secondo la giurisprudenza del TF (DTF 139 V 339, consid. 4.5), l'esistenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) in merito alla necessità di una perizia non può essere ammessa se la decisione incidentale non menziona né un centro peritale specifico né il nome dei periti, ma indica che il centro peritale sarà scelto secondo il sistema di attribuzione SuisseMED@P (cfr. art. 72<sup>bis</sup> OAI).

Alla CPAI vengono apportate le modifiche seguenti:

#### 6.4 Perizie mediche esterne

##### 6.4.1 In generale

3067.1 9/26 L'ufficio AI decide in seguito se far eseguire una perizia esterna e di che tipo deve essere (mono-, bi- o pluridisciplinare, v. art. 43 cpv. 1<sup>bis</sup> e 44 cpv. 5 LPGa). ~~Se l'assicurato contesta questa decisione, non occorre emanare una decisione incidentale.~~

##### 6.4.2 Procedura per l'attribuzione di mandati di perizie monodisciplinari

3077.1 9/26 Se l'assicurato contesta la necessità della perizia o il tipo di perizia, l'ufficio AI emana una decisione incidentale (sentenza del TF 8C\_445/2026 del 10 luglio 2026).

##### 6.4.3 Procedura per l'attribuzione di mandati di perizie bi- e pluridisciplinari

3095 9/26 L'ufficio AI invia all'assicurato una comunicazione che comprende gli elementi seguenti (art. 44 cpv. 2 e 3 LPGa):

- tipo di perizia,
- discipline mediche previste,

- indicazione della possibilità di presentare, entro un termine di 10 giorni, domande supplementari per iscritto,
- informazioni sulla registrazione dei colloqui su supporto audio (incl. il modulo di rinuncia ufficiale; v. N. 3117),
- copia del «Mandato per una perizia medica» (incl. «Struttura della perizia» e «Struttura della valutazione consensuale per perizie bidisciplinari e pluridisciplinari», v. Allegati III, IV, e V), e le eventuali domande,
- indicazione della possibilità di contestare la necessità della perizia o il tipo di perizia non appena si riceve la comunicazione sul centro peritale o sulla coppia di periti designati (DTF 139 V 339, consid. 4.5, N. 3104.1).

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3104<br>9/26   | L'ufficio AI accorda all'assicurato un termine di 10 giorni per sollevare obiezioni. Questo termine non può essere prorogato (art. 44 cpv. 2 e 3 LPGa). Nessun tentativo di conciliazione ha luogo (art. 7j cpv. 3 OPGA). Il termine di 10 giorni è sospeso durante le ferie giudiziarie previste dall'articolo 38 capoverso 4 LPGa.    |
| 3104.1<br>9/26 | Se l'assicurato contesta la necessità della perizia o il tipo di perizia, l'ufficio AI emana una decisione incidentale (sentenza del TF 8C_445/2026 del 10 luglio 2026).                                                                                                                                                                |
| 3106<br>9/26   | Se non sussistono motivi di ricusazione secondo il N. 3080, l'ufficio AI emana una decisione incidentale in cui fornisce la motivazione per la quale non si è tenuto conto delle obiezioni e indica il nome dei periti designati. Se sono state sollevate altre obiezioni (N. 3104.1), occorre emanare una decisione incidentale unica. |